ovvero un miglioramento significativo della qualità urbana che si riverberi sull'intero territorio e soddisfi quindi lo scopo del PIN e dei PR.

ART. XIII.6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SECONDARIA

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n.865 e dall'art. 26 bis della Legge 28 febbraio 1990, n. 38

Sono opere d'**urbanizzazione primaria** (art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847):
• le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
• gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;
• i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;
• la rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti d'allacciamento alla rete principale urbana;
• la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le cabine secondarie;
• la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d'allacciamento;
• la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;
• la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
• gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.
Alle opere d'urbanizzazione primaria sono equiparati:
• gl'impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d'accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie (art. 26-bis, D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990);
• i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11, legge n. 122/1989).
Sono opere d'**urbanizzazione secondaria** (art. 44, legge n. 865/1971 e successive modifiche):
• gli asili nido;
• le scuole materne;
• le scuole dell'obbligo;
• i mercati di quartiere;
• le delegazioni comunali;
• le chiese ed altri edifici religiosi;
• gli impianti sportivi di quartiere;
• i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
• le aree verdi di quartiere.
Sono opere di **urbanizzazione generali**
1. Spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).

ART. XIII.7 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

(c1) Il PRG 2010 assume l'obiettivo di promuovere forme di perequazione e compensazione tra i proprietari delle aree interessate da previsioni trasformative destinate ad attrezzature e spazi pubblici o soggetti a meccanismi di attuazione indiretta.

(c2) Per l'acquisizione delle aree e/o edifici a cui l'A.C. riconosce un particolare valore urbanistico utile cioè per la riorganizzazione del territorio, si potrà fare ricorso allo strumento della perequazione.